REGOLAMENTO (CEE) N. 1968/89 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1989

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arak ed il tafia originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1989-1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo n. 5 allegato alla terza convenzione ACP-CEE (1), firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, prevede che, sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti dei codici NC 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 e 2208 90 19, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) siano ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e la Comunità, nonché tra i vari Stati membri; che la Comunità fissa ogni anno i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso di aumento annuo del 37 % per quanto concerne il mercato del Regno Unito e del 27 % per gli altri mercati della Comunità; che, secondo l'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo della terza convenzione ACP-CEE a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (2), messo in applicazione anticipata dal regolamento (CEE) n. 1820/87 (3), il quantitativo minimo che figura all'articolo 2, lettera a), secondo comma del protocollo n. 5 relativo al rum è portato a 172 000 ettolitri; che, conformemente al suddetto protocollo, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti di detta convenzione ACP-CEE; che il regolamento (CEE) n. 1820/87 prevede disposizioni particolari concernenti i dazi contingentali applicabili da questi due Stati membri; che, a causa delle particolarità sul mercato del rum, il periodo contingentale si estende dal 1° luglio al 30 giugno;

considerando che, visti i livelli raggiunti dalle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità e negli Stati membri, durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, il volume del contingente tariffario annuo ammonterebbe a 157 594 ettolitri di alcole puro; che questo volume si situa sotto il limite stabilito dal protocollo predetto e che il volume contingentale per il periodo dal 1° luglio 1989 a 30 giugno 1990 deve quindi essere fissato a 172 000 ettolitri di alcole puro;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al predetto contingente e l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso;

considerando che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia è illecito ripartire i contingenti comunitari tra gli Stati membri, a meno che circostanze impellenti di carattere amministrativo, tecnico o economico vietino di procedere diversamente; che occore inoltre, nei casi in cui una ripartizione di contingenti viene decisa, prevedere un meccanismo che consenta di proteggere l'integrità della tariffa doganale comune;

considerando che le difficoltà economiche che potrebbero risultare per i dipartimenti e territori d'oltremare (DOM) da una brusca modifica del sistema per l'importazione di rum originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) costituiscono una ragione impellente che giustifica il mantenimento temporaneo e parziale di questo sistema; che conviene tuttavia avviarsi verso l'abbandono del sistema della ripartizione del contingente in quote nazionali che si può giustificare soltanto a titolo transitorio e che dovrà comunque sparire nella prospettiva del completamento del mercato unico;

considerando che in queste condizioni è opportuno creare una riserva comunitaria pari al 20 %, con un sistema di trasferimenti automatici delle quote degli Stati membri nella riserva quando questa è utilizzata all'80 %;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, l'evoluzione delle importazioni degli Stati membri è stata la seguente:

(in ettolitri di alcole puro)

Stati membri	1986	1987	1988
Benelux	6 407	6 264	7 389
Danimarca	2 020	1 884	2 038
Germania	36 183	33 570	42 523
Grecia	50	50	—
Spagna	90	244	—
Francia	1 637	1 929	1 216
Irlanda	2 151	2 060	2 189
Italia	437	800	806
Portogallo	—	7	—
Regno Unito	69 757	72 040	63 525
TOTALE	118 732	118 848	119 088

(1) GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 3.
(2) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 3.
(3) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.

considerando che, tenuto conto di questi elementi e dell'evoluzione prevedibile del mercato dei prodotti in questione e delle previsioni fatte da alcuni Stati membri, le percentuali di partecipazione al volume contingentale possono approssimativamente stabilirsi come segue :

Benelux	5,62
Danimarca	1,66
Germania	31,43
Grecia	0,03
Spagna	0,09
Francia	1,34
Irlanda	1,79
Italia	0,57
Portogallo	0,00
Regno Unito	57,47

considerando che occorre prevedere un meccanismo che permetta di impedire, quando il contingente comunitario non è esaurito, che talune merci possano essere importate in uno Stato membro che ha esaurito la propria quota solo dopo l'applicazione integrale dei dazi doganali o dopo essere state deviate verso un altro Stato membro la cui quota non è ancora esaurita ; che in queste condizioni è opportuno che, se nel corso del periodo contingentale la riserva comunitaria è quasi totalmente utilizzata, gli Stati membri riversino nella suddetta riserva la totalità della frazione non utilizzata delle loro quote iniziali per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che occorre prevedere le misure appropriate per assicurare l'applicazione del protocollo n. 5 in condizioni tali da consentire lo sviluppo delle correnti di scambio tradizionali tra gli Stati ACP e la Comunità e tra gli Stati membri ;

considerando che tale modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione dei quantitativi attribuiti a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990 i prodotti designati qui di seguito originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente triffario comunitario indicato a lato :

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingentale (in hl di alcoole puro)	Dazi contingentale
09.1605	2208 40 10 2208 40 90 2208 90 11 2208 90 19	Rum, arak e tafia	172 000	Esenzione

2. Entro i limiti di questo contingente il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità dell'atto di adesione del 1985 e del regolamento (CEE) n. 1820/87.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. Una prima parte, pari a 137 600 ettolitri di alcole puro, è ripartita tra gli Stati membri ; le quote che, con riserva dell'articolo 3, sono valide fino al 30 giugno 1990, ammontano ai quantitativi seguenti :

	(in ettolitri di alcole puro)
Benelux	7 730
Danimarca	2 280
Germania	43 250
Grecia	40
Spagna	120
Francia	1 845
Irlanda	2 460
Italia	785
Portogallo	15
Regno Unito	79 075

3. La seconda parte, pari a 34 400 ettolitri di alcole puro, costituisce la riserva comunitaria.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti di uno dei prodotti in questione in uno Stato membro che ha esaurito la propria quota iniziale e domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente a questo fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile della riserva.

5. Senza pregiudizio dell'articolo 3, i prelievi effettuati in applicazione del paragrafo 4 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 3

1. Non appena la riserva del contingente tariffario quale è definita all'articolo 2, paragrafo 3 è esaurita a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri .

2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi dalla riserva comunitaria secondo le disposizioni seguenti :

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione d'immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio del regime preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sulla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riserva non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile della riserva.

Gli Stati membri sono informati dalla Commissione sui prelievi effettuati.

3. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri devono riservare nella riserva la totalità della frazione, della propria quota iniziale e degli eventuali prelivi, la quale, a questa data, non sia stata utilizzata come previsto all'articolo 4.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni utili affinché l'apertura delle quote da essi prelevate in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 4 e 5 e dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sul contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso al contingente, finché il saldo del volume contingentale lo consente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione dell'importazione dei prodotti in questione sui propri prelievi man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1316/87 del Consiglio, dell'11 maggio 1987, relativo alle misure di salvaguardia previste nella terza convenzione ACP-CEE [1], è applicabile ai prodotti oggetto del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FERNANDEZ ORDOÑEZ

[1] GU n. L 125 del 14. 5. 1987, pag. 1.